

PROT. 79/17 C.R. S.

Padova, 25 settembre 2017

Spett.le
Azienda ULSS3 – Serenissima
Via Don Tosatto, n. 147
30174 Mestre

Alla cortese attenzione del
Direttore generale
Dott. Giuseppe Dal Ben

Inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Oggetto: incarichi in strutture residenziali protette.

In via preliminare appare opportuno rappresentare che le scriventi OO.SS. hanno già manifestato le proprie marcate perplessità con riferimento alle modalità attraverso le quali si è giunti all'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 16 agosto 2017 (pubblicata sul Bur n. 85 del 1 settembre 2017) ed al suo contenuto (che appare né corretto né condivisibile) ed hanno evidenziato, espressamente, che i responsabili ed i legali rappresentanti delle strutture residenziali (Centri di Servizio), in virtù delle criticità rappresentate dalle scriventi OO.SS., non possano dar seguito alle indicazioni ivi fornite.

La presente nota, dunque, non equivale in alcun modo ad acquiescenza rispetto al contenuto della citata Deliberazione giuntale (che ci si riserva di contestare nelle opportune sedi).

Orbene, le scriventi OO.SS. sono giunte a conoscenza che codesta Azienda avrebbe richiesto ad alcuni Colleghi della continuità assistenziale la disponibilità all'incarico di assistenza programmata in strutture residenziali situate sul proprio territorio di competenza a decorrere dal 01/10/2017 e stimando il costo orario di tali prestazioni professionali in Euro 22,46 (sembrirebbe in relazione a 39 assistiti non autosufficienti).

La proposta di conferimento dell'incarico sarebbe stata effettuata in asserita ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 16 agosto 2017 ma appare evidente che essa è, innanzitutto, contraria a quanto disposto nella citata Deliberazione giuntale.

Non vi è dubbio, infatti, che l'ambito oggettivo dell'attività professionale che viene richiesto di prestare ai Colleghi della continuità assistenziale sia del tutto identico e, dunque, pienamente assimilabile (sia pure con le peculiarità connesse al luogo di svolgimento di tale attività), a quella del Medico di medicina generale, né appare dubitabile che la Deliberazione giuntale in questione faccia riferimento al compenso dovuto a quest'ultima categoria professionale come parametro per indicare le spettanze professionali da corrispondere ai professionisti che assicureranno l'attività assistenziale nelle strutture residenziali protette [a prescindere, dunque, che si tratti di Medici di medicina generale, di Medici della continuità assistenziale, di Medici con attestato di scuola di formazione specifica in medicina generale (con contratto libero professionale) o di Medici dipendenti della struttura].

Per tale attività la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 16 agosto 2017 (con determinazione assunta unilateralmente e che, comunque, non è condivisa dalle scriventi OO.SS.) definisce un compenso stimato in relazione al numero di ospiti della Struttura ove prestare l'attività assistenziale e lo quantifica in Euro 62,00 per ospite (pari alla somma di Euro 54,50, alla quale viene aggiunta la quota capitaria, per un ulteriore importo pari ad Euro 7,50).

Il parametro di riferimento contemplato dalla Deliberazione giuntale al fine di determinare il compenso professionale da corrispondere al professionista, dunque, è costituito unicamente dal numero di pazienti ospiti della Struttura in favore dei quali è necessaria l'erogazione dell'attività assistenziale. Il numero delle ore per le quali il Medico dovrà assicurare la propria presenza fisica presso la Struttura deve essere almeno 22 ore settimanali /60 ospiti.

Assumendo, dunque, a titolo meramente esemplificativo, che la Struttura nella quale venga richiesto di prestare l'attività professionale in questione occupi un numero di ospiti pari a 39 ed applicando la corretta proporzione aritmetica, se ne deve desumere che al Medico verrà richiesto di prestare 14 ore (fattore approssimato per difetto) settimanali presso tale Struttura.

Applicando correttamente i parametri di calcolo indicati nella Deliberazione giuntale, quindi, l'importo che dovrà essere riconosciuto al Medico per la propria prestazione professionale non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad Euro 2.418,00.

Qualsiasi diversa quantificazione *in peius* sarebbe evidentemente lesiva del canone della *par condicio* e di non discriminazione e, in quanto tale, si rivelerebbe manifestamente illegittimo ed ingiusto: appare incomprensibile, infatti, la ragione per la quale, se a prestare l'attività in questione sarà un Medico di medicina generale, il compenso sarà costituito da tale somma (Euro 2.418,00) mentre se la stessa attività sarà prestata da un Medico di continuità assistenziale, per lo stesso impegno professionale ed orario, l'importo del compenso verrà ridotto di oltre Euro 1.000,00 (con una decurtazione, rispetto al compenso dovuto al primo, pari ad oltre il 45%).

A parità di prestazioni da erogare, infatti, tale discriminazione appare chiaramente ingiustificabile ed inaccettabile.

In virtù delle ragioni espresse, dunque, si invita codesta Azienda ad astenersi dall'applicare ai Colleghi della continuità assistenziale [ma anche ai Colleghi con attestato di scuola di formazione specifica in medicina generale (con contratto libero professionale) e ai Medici dipendenti della struttura] condizioni discriminanti rispetto a quanto contemplato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 16 agosto 2017 (pubblicata sul Bur n. 85 del 1 settembre 2017) con riferimento ai Medici di medicina generale.

Si ribadisce che la presente nota non equivale in alcun modo ad acquiescenza rispetto al contenuto della citata Deliberazione giuntale (che ci si riserva di contestare nelle opportune sedi).

Le scriventi OO.SS., infine, manifestano, ancora una volta, la disponibilità a fornire il proprio contributo per individuare e definire, concordemente, anche con codesta Azienda i più corretti criteri e le più adeguate modalità con cui garantire l'assistenza medica nelle strutture residenziali e formulano l'auspicio che tale manifestazione di disponibilità sia finalmente recepita e valorizzata.

Distinti saluti.

I Segretari Regionali

FIMMG

Dott. Domenico Crisarà



SNAMI

Dott. Salvatore Cauchi



SMI

Dott.ssa Liliana Lora



INTESA SINDACALE

Dott. Ildo Antonio Fania

